

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENINCASA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 20/02/2020

FATTO

In data 23.03.2015 il cliente ha stipulato un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - estinto anticipatamente in data 11.04.2019.

Dopo aver presentato reclamo in data 28.4.2019, riscontrato negativamente dall'intermediario, il successivo 20.5.2019, il cliente ha proposto ricorso chiedendo il rimborso delle spese di istruttoria e di vendita non maturate calcolate *pro quota* in conseguenza della estinzione anticipata, quantificati in complessivi € 404,98 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

Il cliente sottolinea l'eccessivo ammontare delle "spese di istruttoria e di vendita" e la mancata distinzione della quota parte attribuibile a ciascuna delle due attività.

L'intermediario, in primo luogo, indica che il contratto sarebbe stato sottoscritto il 14.1.2015.

Il medesimo asserisce, inoltre, che nulla spetta al cliente, in quanto le "spese di istruttoria e vendita" hanno natura *up front*.

L'intermediario ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.

Si rileva che nel ricorso il cliente sostiene che le scadute sarebbero 48 e quelle a scadere sarebbero 72; indica, inoltre, che il contratto sarebbe stato sottoscritto il 23.3.2015. In



effetti il contratto, datato 14.1.2015, parrebbe essere stato firmato per accettazione dall'intermediario il 23.3.2015, come sostenuto dal cliente.

Nelle controdeduzioni si legge, invece, che il finanziamento sarebbe stato estinto in corrispondenza della 47° rata, con ultima rata pagata il 31 marzo 2019, il che comporterebbe che le rate ancora a scadere sarebbero 73.

In assenza dell'informazione relativa al primo mese di decorrenza del contratto, si rileva che non è possibile risalire con certezza documentale al numero di rate scadute/da pagare.

Infatti, prendendo il 23.3.2015 come data di stipula, deriva che: (i) assumendo la tesi del cliente (48 rate scadute), il contratto avrebbe dovuto avere decorrenza 1° aprile 2015; (ii) assumendo invece la tesi dell'intermediario (47 rate scadute), il contratto avrebbe dovuto avere decorrenza 1° maggio 2015. Poiché entrambe le ipotizzate data di decorrenza del contratto sono compatibili con la data di stipula, tale evidenza non è conclusiva.

Lo sviluppo del piano di ammortamento consente, comunque, di concludere in modo univoco che il debito residuo indicato in conteggio estintivo (€ 10.402,31) si determina in corrispondenza di 47 rate pagate e di 73 rate residue.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le spese di istruttoria e vendita sono da considerarsi *up front*.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto:

| Dati di riferimento del prestito | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|--|---------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Importo del prestito | € 14.673,08 | | Tasso di interesse annuale | | 8,89% | | | | |
| Durata del prestito in anni | 10 | | Importo rata | | 185,00 | | | | |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | | Quota di rimborso pro rata temporis | | 60,83% | | | | |
| Data di inizio del prestito | 01/05/2015 | | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | | 41,22% | | | | |
| rate pagate | 47 | rate residue | 73 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissione di istruttoria e di vendita | | | | 674,96 | Upfront | 41,22% | 278,23 | | 278,23 |
| Totale | | | | 674,96 | | | | | 278,23 |

| | |
|----------------------|--|
| Campi da valorizzare | |
| Campi calcolati | |

L'importo risulta inferiore alla domanda del cliente, in quanto quest'ultimo ha calcolato l'importo commissionale da rimborsare secondo il criterio *pro rata temporis*, e facendo riferimento a 72 rate anziché 73.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 278,23, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA